Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA *(Foglio delle inserzioni)*
Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 19 SETTEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Finanziaria Immobiliare « Fiscambi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1964. — **FIAT. società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1964. — **« ENEL » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno, sorteggiate il 3 settembre 1964. — **« Metalmeccanica », società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1964. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1964. — **« TETI » - Società Telefonica Tirrena, per azioni in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1964. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1964. — **« Sant'Andrea Novara » - Officine meccaniche e fonderie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1964. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1964. — **S.A.C.C.I. - Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1964. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 15 settembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1960-1980 sorteggiate il 15 settembre 1964. — **STIPEL - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **TIMO - Telefoni Italia Medio Orentale, società per azioni, in Bologna:** Errata-corrige. — **TELVE - Società Telefonica delle Venezie, per azioni, in Venezia:** Errata-corrige. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1964, n. 741.

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica per il periodo fino al 31 dicembre 1964, e modalità per la ripartizione dell'imposta fra gli enti interessati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo della delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la necessità di provedere alla determinazione dell'aliquota dell'imposta unica e delle modalità di ripartizione dell'imposta fra gli enti locali interessati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro, per il bilancio e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1964 l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni Kwh di energia elettrica prodotta.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica per il 1963 l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è tenuto a dichiarare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'energia elettrica prodotta in ciascuna centrale di produzione, provvedendo entro lo stesso termine al versamento della relativa imposta alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma.

Per il 1964 la dichiarazione ed il versamento devono essere effettuati entro il 28 febbraio 1965.

Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi d'imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 3.

La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio, industria ed agricoltura è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze Direzione generale dei servizi per la finanza locale in conformità ai criteri previsti dalla legge 27 giugno 1964, n. 452, sulla base della quota del reddito definitivamente accertato, relativamente alle attività trasferite all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, attribuita a ciascun Ente locale per il periodo d'imposta 1961.

Il Ministro per le finanze può autorizzare, in attesa della definizione degli accertamenti per il detto periodo d'imposta, il pagamento di acconti a favore degli Enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emesse senza limite d'importo sul competente capitolo di spesa, in due rate con scadenza nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI —
MEDICI — COLOMBO —
PIERACCINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 86. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1964, n. 742.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare due immobili siti nella frazione di Malvaglio del comune di Robecchetto con Induno (Milano).

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare due immobili siti nella frazione di Malvaglio del comune di Robecchetto con Induno (Milano) da destinare alla costruzione della sede della Sezione combattenti e reduci di Malvaglio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 21. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 743.

Erezione in ente morale della Fondazione del Gazzettino, con sede in Venezia, presso la Società editoriale San Marco.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione del Gazzettino, con sede in Venezia, presso la Società editoriale San Marco, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 56. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 744.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Surdo del comune di Rende (Cosenza).

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cosenza in data 1° ottobre 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 6 giugno 1963 e 5 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in contrada Surdo del comune di Rende (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 18. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 745.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Valentino, al Villaggio Olimpico nella città di Roma.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice in data 2 maggio 1962, integrato con altro decreto del 3 maggio 1962 e con due dichiarazioni del 30 agosto 1962 e 27 aprile 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Valentino, al Villaggio Olimpico nella città di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 19. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi del 150° Anniversario della costituzione della Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del 150° anniversario della costituzione dell'Arma dei Carabinieri;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di cui alle premesse, emessi nei valori da L. 30 e L. 70, sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle. Il formato carta è di mm. 40 x 30, il formato stampa

di mm. 37 × 27, la perforatura è costituita da n. 14 dentelli ogni due centimetri; colori: L. 30, rosso e blu; L. 70, bruno.

Le vignette, che poggiano sul lato lungo del formato, rappresentano, nel valore da L. 30 un reparto di carabinieri in alta uniforme e, nel valore da L. 70, la riproduzione del dipinto « La Carica di Pastrengo » opera del pittore De Albertis.

Nella parte superiore di ambedue i francobolli figura la leggenda « 150° ANNIVERSARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI »; in basso, il motto « NEI SECOLI FEDELE »; sotto le vignette, a giorno, la dicitura « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

p. *Il Ministro per il tesoro*
BELOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1964
Registro n. 38 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 224. — ANSALONE

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1964.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949 e modificato con decreti ministeriali del 26 aprile 1954, del 5 gennaio 1959 e del 17 ottobre 1961.

Vista la delibera assunta in data 9 settembre 1964 dal Consiglio d'amministrazione della suddetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica del primo comma dell'art. 7 dello statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in conformità del seguente testo:

« Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) coloro che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al 3° grado incluso dei membri del Consiglio stesso o del Collegio sindacale;

c) il coniuge, i parenti e gli affini fino al 3° grado incluso dei dirigenti e funzionari, nonchè, fino al 2° grado incluso, degli impiegati della Cassa;

d) coloro che abbiano cariche amministrative o rapporti d'impiego in Istituti di credito (escluso l'Istituto di emissione), aventi sedi o filiali nelle Provincie in cui opera la Cassa, o parenti o affini, fino al 2° grado incluso, che si trovino nelle condizioni predette ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1964.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 26 aprile 1954, del 5 gennaio 1959, del 17 ottobre 1961 e del 16 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 1958, con il quale l'avv. Francesco Conflenti venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria, ora denominata Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Francesco Conflenti la carica di vice presidente è rimasta vacante;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Vaccaro è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(7285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1088 del 7 settembre 1964 - Prezzi di specialità medicinali

Con circolare n. 1088 del 7 settembre 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 363 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;
Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

LXXX ELENCO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 1073 del 28 aprile 1964 (LXXIX elenco delle specialità medicinali) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1964.
E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Adenokellina	Canforamina, Padova	semplice - confetti 20	795
		semplice - supposte 6	900
		sedativa - confetti 20	1.000
		sedativa - supposte 6	960
Adrenoxyl	Thiele, Milano	flacone × 10 cc. × mg. 50	1.530
Albamycin T	Zambeletti, Milano	flacone × di granuli × 60 cc. di sciroppo	1.650
Altocillin	Caber, Ravenna	compresse 10	1.000
		flacone × g. 80	1.100
Aminosol Vitrum	Vitrum, Genova	soluzione 3,3% cc. 1000	3.460
		soluzione 3,3% cc. 500	2.000
		polvere g. 50	1.250
		pastiglie 50	1.000
		soluzione Etanol cc. 1000	4.000
		soluzione Etanol cc. 500	2.250
		granulare flacone g. 500	3.500
		granulare flacone g. 200	1.640
		soluz. glucos. cc. 1000	3.700
		soluz. glucos. cc. 500	2.170
		soluz. glucos. cc. 300	1.350
		polvere glucos. g. 50	900
Anemipan B12	Sir, Roma	capsule 20	1.000
Antineuralgico Helios	Bouty, Milano	cachet 1	20
Aperdan	Tiber, Roma	scatola candelette 10	900
Asmalisin	Sagone, Palermo	fiale 10 × 1 cc.	500
Bentelan	Glaxo, Verona	compresse 20 × mg. 0,5	1.900
Bismutil-caf	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	supposte 4	680
B-OM	Russi, Torino	sciroppo × 120 cc.	900
Bromolecicanfol	Salf, Bergamo	fiale 12 × 2 cc.	570
Bronchiosalf	Salf, Bergamo	sciroppo - flacone × g. 200	425
Caberdelta M	Caber, Ravenna	compresse 20	4.000
Caffermon balsamico	Vermont, Quero (Belluno)	supposte 6 A.	1.380
		supposte 6 B.	800
Chimolyse	Unibios, Milano	fiale 3 liofilizzate + fiale 3 solvente	2.100
Citoliver	Deport, Genova	sciroppo - flacone × g. 200	750
Cobiosyth «500»	Causyth, Milano	fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente	1.150
Coli-Fagina S	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, Torino	uso orale - fiale 10 × 10 cc.	1.000
Compresse Arduin	Arduin, Genova	compresse 2	130

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
C. Vitamin	Boniscontro e Gazzone, Torino	compresse 10 × mg. 0,500	300
		compresse 20 × mg. 0,500	450
Criseocil	Farmitalia, Milano	confetti 16 da mg. 200	2.260
Detoxepar	Farmacosmici, Milano	confetti 20 da mg. 350	1.240
Digestivo Cozzolino	Cozzolino, Napoli	confetti 20	630
Dinamozin	Sinpharma, Cormano (Milano)	« 500 » fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente	1.080
Diverine	Saper, Torino	compresse 20 × g. 0,20	380
Dodilan B1	Maestretti, Milano	fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente	1.080
Drenison	Eli Lilly, Sesto Fiorentino (Firenze)	crema × g. 5	1.200
		crema × g. 15	2.700
		c/ neomicina crema × g. 5	1.400
		c/ neomicina crema × g. 15	3.000
		unguento × g. 5	1.200
		unguento × g. 15	2.700
		c/ neomicina unguento × g. 5	1.400
		c/ neomicina unguento × g. 15	3.000
Enterofilina	Labor. Farmaceutico Milanese, Milano	pillole 20	300
Enterolisina	Istituto Sieroterapico Italiano, Napoli	fiale 6 × 10 cc.	500
Erbalax	Carlo Erba, Milano	discoidi 4	30
		discoidi 40	230
Etacort	Francesco Angelini, Roma	pomata tubo × g. 5	830
Euchessina	M. Antonetto, Torino	pastiglie 18	150
Eugesti Foll	Ente Specialità Terapeutiche Italiane Milano	fiale 3 × 1 cc.	1.290
Eugesti 25	Ente Specialità Terapeutiche Italiane, Milano	fiale 3 × 1 cc.	600
Eupeptil	Borio Farneti, Torino	semplice flacone × g. 200	580
Fenizina vitaminica	Consorzio Neoterapico Naz., Roma	compresse 20	360
Filokim	I.F.L.O., Milano	compresse 80 × g. 0,40	400
		polvere flacone × g. 100	330
		effervescente, polvere flacone × g. 100	360
Forgenina	Zoia, Milano	fiale 10 × 1,5 cc.	380
Fosdina	Baroni, Torino	gocce flacone × g. 40	550
Fosfergil	SALCI, Milano	fiale 10 × 1 cc.	420
Gratusminal	Simes, Milano	flacone gocce × 10 cc.	550
Guaiacaf	Albi Terapeutici, Milano	sciroppo flac. × 150 cc.	1.600
Hetafos B1	Medix, Milano	fiale 10 × 2 cc.	640
Intromycin	Pitman Moore, Roma	polvere flacone × g. 25	1.100
		polvere flacone × g. 75	2.750
Jodontol	Opis, Messina	flacone × g. 30	300
Jodosan	Zambeletti, Milano	gocce flacone × 30 cc.	600
Kestomatine	Chifarin, Roma	tavolette 12 × g. 0,25	550
		tavolette 24 × g. 0,25	900
Lactaben P. P.	Benedetti, Firenze	flaconcini 12 × 5 cc.	490
Latte di ricino	Carlo Erba, Milano	boccetta × g. 30	200
Licaran	U.C.I.B., Milano	compresse 20	1.000
Lysoartrosi	Braglia, Cinisello Balsamo (Milano)	fiale 6 × 2 cc.	1.000
Lysthenon Siccum	Farmacosmici, Milano	flaconi 3 × 500 mg.	900
Magisbile	Magis, Milano	flacone × g. 200	630
Magnesia effervescente Sanitas	Sanitas, Bari	busta × g. 18	30
Magnesia S. Pellegrino	Granelli, Milano	effervescente tipo con aroma scatoletta da g. 15	60
Micopulmina	Zambon, Vicenza	supposte 5 A	745
Miroton Knoll	Knoll, Milano	gocce flacone × g. 50	685
Neutrosal	Ist. Farmac. Emiliano, Brescia	polvere flacone × g. 100	500
Normacol	Schering, Milano	scatola × g. 250	520
Oleobalsamina	Del Piano, Rimini	tipo A flacone × g. 50	420
		tipo B flacone × g. 50	420
Pabracort Pabyrn	Impex LTD, Roma	flacone × 10 capsule c/ insufflatore	2.500
		ricambio × 10 capsule	2.200
		flacone × 5 capsule c/ insufflatore	1.500
		ricambio × 5 capsule	1.200

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONI	PREZZO
Pillole Soldaini Montecatini	Istit. Farmaceutico Italiano, Montecatini Terme	pillole 30	250
Pioral	Laborat. Chimico Farmaceutico Pioral, Mestre (Venezia)	colluttorio × g. 80	450
Pomata oftalmica Far citrato trisodico 8%	Farmila, Milano	tubo × g. 5	200
Pomata oftalmica ipotonizzante	Farmila, Milano	tubo × g. 7	450
Pomata oftalmica pilocarpina	Farmila, Milano	tubo × g. 7 al 2%	260
Pomata oftalmica pilocarpina cloridrato-eserina	Farmila, Milano	tubo × g. 7	320
Protobil c/ vit. PP	Savoma, Parma	semplice - sciroppo flacone × g. 180	650
		c/ cascara - sciroppo flacone × g. 180	670
Proton	Rocchietta, Pinerolo	flacone × g. 170	400
Raunova Plus	Zambeletti, Milano	compresse 20	530
Rinosan	Opis, Messina	semplice - flacone × g. 30	290
		pediatrico - flacone × g. 30	285
		c/ efedrina - flacone × g. 30	300
Rogé Pastor Farina	Pastor Farina, Genova	compresse 2	130
Sanachol	Smag, Treviso	sciroppo - flacone × g. 150	470
Soluzione ipertensiva ABC	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, Torino	fiale 3 × 20 cc.	475
		fialone × 50 cc.	450
		fialone × 100 cc.	550
		fialone × 250 cc.	750
		fialone × 500 cc.	900
Soluzione disintossicante ABC	Istituto Biologico Chemioterapico Torinese, Torino	fiale 3 × 20 cc.	475
		fialone × 50 cc.	450
		fialone × 100 cc.	550
		fialone × 250 cc.	750
		fialone × 500 cc.	900
Sparteina Houdè	Lirca, Milano	granuli 50	300
Spirone	Beolet, Milano	discoidi 10 × mg. 100	5.400
Staphilococcus Aureus anatossina uso vete	Cyanamid Italia, Catania	flacone × 50 cc.	7.000
		flacone × 250 cc.	21.000
Stilla	Fater, Pescara	flacone × 5 cc.	215
Strofopan	Simes, Milano	un quarto - fiale 6 × 2 cc.	570
		un ottavo - flaconcino 10 cc.	570
		supposte 6	600
Tannalbina	Knoll, Milano	tavolette 20	470
Tiocalmina	Lab. Bioch. Riuniti Borio Farneti, Torino	sciroppo × g. 200	425
		compresse 24	360
Trianolone	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	compresse 10 × mg. 2	700
		compresse 10 × mg. 4	1.250
Tridase	Farmaselecta, Milano	confetti 25	700
		c/ belladonna - confetti 25	700
		opercolate uso pediatrico - capsule 20	545
Unguento del 12	Lab. Chim. Unguento del 12, Milano	pomata × g. 50	250
Uraseptine Rogier	Lirca, Milano	flacone × g. 80	400
Uvasal	Taricco, Torino	busta da g. 12	120
Vaccino Berna adsorbito contro il virus dell'influenza	Berna, Como	flacone da 1 cc.	1.500
		flacone da 5 cc.	4.500
Xylestesina	Algieri, Firenze	bomboletta spray 55 cc.	2.900
		fiale 100 × 2 cc.	3.800
		tubo fiale 50 × 1,8 cc.	2.860
		flaconcini 5 × 50 cc.	2.700
		speciale: flaconcini 5 × 50 cc.	2.700
Zambesil	Spe-Msa, Firenze	compresse 15	800

I suddetti prezzi avranno applicazione a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1964

p. Il presidente
Il Ministro delegato: MEDICI

ERRATA-CORRIGE

Nel provvedimento n. 1067 del 24 marzo 1964: « Prezzi delle specialità medicinali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964:

A pagina 1640 al posto di:

Acromicina cloridrato Lederle — Cyanamid Italia, Catania — flacone 10 cc. × mg. 50 . . . . L. 850

leggasi:

Acromicina cloridrato Lederle — Cyanamid Italia, Catania — flacone 10 cc. × g. 1 . . . . » 1030
— soluzione per uso otologico-flacone 10 cc. × mg. 50 » 500

A pagina 1645 al posto di:

Eucaf — Euterapica, Torino — compresse 15 × mg. 250 . . . . L. 950

leggasi:

Eucaf — Euterapica, Torino — compresse 15 × mg. 250 . . . . » 1400

(7155)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

([illegible])

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

421° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 12 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 233, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare Nereo Sgaravatti sulla concessione perpetua per l'utilizzazione a scopo industriale delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Pozzi Sgaravatti », sita in territorio del comune di Montegrotte Terme (ex comune di San Pietro Montagnon), provincia di Padova, è trasferita ed intestata a decorrere dal 1° ottobre 1959 ai signori Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e signora Piva Adelina vedova Sgaravatti.

Per effetto del trasferimento suddetto, la concessione — originariamente accordata in perpetuo al sig. Vittorio Sgaravatti con decreto ministeriale 7 febbraio 1933 e con decreto ministeriale 6 giugno 1955 intestata ai signori Ilex, Erinus, Nereo, Antonio, Teresio e Luigia Sgaravatti, rappresentati dal primo — e pertanto intestata, con effetto decorrente dal 1° ottobre 1959, per cinque sesti ai signori Ilex, Erinus, Antonio, Teresio e Luigia Sgaravatti e per un sesto, a parti uguali, ai signori Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e Adelina Piva ved. Sgaravatti, tutti rappresentati dal sig. Ilex Sgaravatti, domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 26 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1964, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 311, con il quale la concessione delle tre sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Aurora », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata in perpetuo con decreto ministeriale 26 gennaio 1932 ai fratelli Giuseppe e Alessandro Formentin e successivamente trasferita ed intestata con decreto ministeriale 18 febbraio 1953 ai signori Augusta, Emilia e Giuditta Formentin fu Gaetano, Mario Formentin fu Vittorio, Leandro Formentin fu Antonio e Bruno Formentin di Leandro, rappresentati da quest'ultimo — è intestata a decorrere dal 9 febbraio 1957 a tutto il 29 dicembre 1962 per la quota di compartecipazione a ciascuno di essi spettante, ai signori Augusta ed Emilia Formentin fu Gaetano, Mario Formentin fu Vittorio, Leandro Formentin fu Antonio, Bruno Formentin di Leandro ed Amedeo, Maddalena e Maria Colzani fu Pietro rappresentati tutti dal sig. Bruno Formentin di Leandro.

Con effetto decorrente dal 30 dicembre 1962 la concessione è intestata, per la quota di concessione a ciascuno di essi spettanti, ai signori Augusta Formentin fu Gaetano, Mario Formentin fu Vittorio, Leandro Formentin fu Antonio, Bruno Formentin di Leandro e ad Amedeo, Maddalena, Maria Colzani fu Pietro, nonchè ad Emma Zenere fu Natale, rappresentati tutti dal sig. Bruno Formentin di Leandro, domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 26 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1964, registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 74, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Due Torri e Morosini », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, accordata al sig. Luigi Sartori per la durata di anni novantanove con decreto ministeriale 24 maggio 1941, è trasferita ed intestata, dalla data del presente decreto al cav. Antonio Sartori, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 4 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1964, registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 250, con il quale la concessione dei giacimenti di vapori e di gas denominata « S. Apollinare torrente Pavone », in territorio dei comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, accordata, per la durata di anni venticinque, con decreto ministeriale 5 maggio 1962 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed esercitata dalla « Larderello » Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene, è intestata, a decorrere dal 1° giugno 1963, all'Ente Nazionale per l'energia Elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Pisa.

Decreto ministeriale 4 luglio 1964, registrato alla Corte del conti il 31 luglio 1964, registro n. 16 Industria e commercio, foglio n. 249, con il quale la concessione dei giacimenti minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica denominata « Monte Gabbro », in territorio dei comuni di Radicondoli e Chiusdino, provincia di Siena, e Montieri, provincia di Grosseto, accordata, per la durata di anni trenta, con decreto ministeriale 5 maggio 1962 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed esercitata dalla « Lardarello » Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene, è intestata, a decorrere dal 1° giugno 1963, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Pisa.

Decreto ministeriale 13 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 227, con il quale al sig. Golfetto Massimo, domiciliato in Padova, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località « Terme Venere », del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1964, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 142, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme di Montegrotto », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata in perpetuo con decreto ministeriale 24 novembre 1954 alla Società per azioni Terme di Montegrotto, è intestata, con effetto decorrente dal 16 luglio 1962, alla Società per azioni « Terme Neroniane », con sede in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 22 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1964, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 57, con il quale la quota di compartecipazione spettante alla « Carlo Marchi & C. Miniere di Ravi » Società in accomandita semplice, sulla concessione del giacimento di pirite e solfuri misti denominata « Ravi II », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è intestata con effetto decorrente dal 23 aprile 1964, alla « Carlo Marchi & C - Miniere di Ravi » Società per azioni.

Per effetto della nuova intestazione della predetta quota di compartecipazione, la concessione anzidetta — è pertanto intestata, con effetto decorrente dal 23 aprile 1964, alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica S.p.a., con sede in Milano, ed alla « Carlo Marchi & C. - Miniere di Ravi », Società per azioni, con sede in Firenze, rappresentate dalla prima, con sede elettiva in Gavorrano, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 22 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1964, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 179, con il quale la concessione dei giacimenti di vapori e di gas denominata « Bagnore » in territorio dei comuni di Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano, provincia di Grosseto accordata, per la durata di anni venticinque, con decreto ministeriale 4 maggio 1962, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed esercitata dalla Larderello, Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene, è intestata, a decorrere dal 1° giugno 1963, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Pisa.

Decreto ministeriale 22 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1964, registro n. 18 Industria e commercio, foglio n. 178, con il quale le concessioni minerarie di acido borico, vapori d'acqua e gas connessi denominate « Larderello », « Sasso Monterotondo », « Serrazzano », « Lago », « Castelnuovo Cecina », « Travale » e « S. Antonio », nelle provincie di Grosseto, Pisa e Siena, confermate in perpetuo a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decreto ministeriale 16 agosto 1941 ed esercitate dalla Larderello, Società per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene, sono intestate, a decorrere dal 1° giugno 1963, all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. - Compartimento di Firenze, con sede in Pisa.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 16 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 26 giugno 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia alla concessione della miniera di talco « Montenero 2° », sita nel territorio comunale di Livorno, di cui era titolare la Società talco e grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo.

(7192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 18 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,85	624,85	624,80	624,86	624,85	624,83	624,83	624,83
$ Can.	580,86	580,50	580,80	580,675	579,70	580,90	580,60	580,90	580,90	580,90
Fr. Sv.	144,77	144,62	144,62	144,625	144,60	144,62	144,635	144,62	144,62	144,62
Kr. D.	90,21	90,21	90,25	90,23	90,10	90,21	90,235	90,22	90,22	90,22
Kr N.	87,21	87,19	87,25	87,20	87,20	87,19	87,215	87,20	87,19	87,20
Kr Sv.	121,68	121,68	121,70	121,69	121,60	121,67	121,6875	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,22	173,25	173,26	173,2675	173,20	173,20	173,28	173,22	173,24	173,23
Fr B.	12,58	12,574	12,5650	12,575	12,5725	12,57	12,5747	12,56	12,57	12,58
Franco francese	127,50	127,48	127,50	127,48	127,50	127,50	127,48	127,50	127,50	127,50
Lst.	1738,93	1739,05	1739,30	1739,10	1738,75	1738,90	1739,05	1739 —	1738,90	1739 —
Dm. occ.	157,21	157,21	157,205	157,21	157,19	157,20	157,20	157,19	157,20	157,21
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,205	24,15	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,69	21,69	21,68	21,69	21,80	21,69	21,685	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 18 settembre 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,775
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	580,637
1 Franco svizzero	144.63
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,207
1 Corona svedese	121,689
1 Fiorino olandese	173,274
1 Franco belga	12,575
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1739,075
1 Marco germanico	157,207
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,687

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Curone, nel tratto compreso tra la località Sant'Antonio del comune di San Sebastiano Curone e la cascina Sighera del comune di Montemarzino, in provincia di Alessandria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 6 aprile 1964, n. 1263, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1964, al registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 71, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Curone, nel tratto compreso tra la località Sant'Antonio del comune di San Sebastiano Curone e la cascina Sighera del comune di Montemarzino, nei comuni di San Sebastiano Curone, Pozzol Groppo e Montemarzino, interessanti gli immobili compresi nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Alessandria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(7160)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo Centro di San Michele, con sede in San Michele di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa di consumo Centro di San Michele, con sede in San Michele di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 30 agosto 1959, repertorio 35575/8246, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Enrico Iotti.

(7173)

Scioglimento della Società cooperativa « Spaccio cooperativo del popolo di Gottano di Vetto », con sede in Gottano di Vetto (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa « Spaccio cooperativo del popolo di Gottano di Vetto », con sede in Gottano di Vetto d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Prati in data 21 marzo 1946, repertorio 7020/4639, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(7171)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 25 luglio 1964, « Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1964, n. 204: le sottoelencate denominazioni di località, erroneamente indicate:

comuni di ... *Grotteriafi Locri, ...;*
comune di Delianuova località *Giafr;*
comune di *Laurearia di Borrello* località *Ciucciola, Goleazzo Cornacoli;*
comune di Varapodio località *Bozzara, Piraca;*

vanno, **rispettivamente**, sostituite con le seguenti:

comuni di ... *Grotteria, Locri, ...;*
comune di Delianuova località *Giafre;*
comune di *Laureana di Borrello* località *Ciuciola, Goleazzo, Cornacoli;*
comune di Varapodio località *Bozzara, Pirara.*

(6990)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Nono sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o siano decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127; lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio. Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) a 39 anni per gli ex combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valore militare oppure promossi per merito di guerra;

3) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

4) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

5) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del n. 5) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

6) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati, per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale o di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso, non potrà in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 55 anni per gli invalidi ed i mutilati di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde da ogni limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II, Roma, via Carducci, n. 5, entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita o comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della Università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Le firme del notaio e del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse: di esso sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6 i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima della prova orale, ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'Amministrazione o da un Collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione alla prova orale, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardiopolmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

Coloro che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II, Roma, via Carducci, 5), entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, i documenti, di cui alle lettere che seguono nel presente articolo, comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948 rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 200, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di trenta giorni per la presentazione dei sopraelencati documenti decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento dell'invito a presentarli che sarà trasmesso in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione II, Roma, via Carducci, 5, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i documenti appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7 qualora, non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 200.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti univeristari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I sottufficiali di cui all'ultimo comma dell'art. 3 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata, da L. 200, dell'autorità militare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata dal notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure, siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 200 dal sindaco del Comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 200, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e la loro buona condotta.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'Amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina, a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogate di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie od ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laoratorio ed acquisto libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1964
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 349. — ARATA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale e speciale;
2) Economia ed estimo forestale;
3) Sistemazione e rimboschimento di terreni montani;
4) Topografia, costruzioni rurali e stradali. Segherie e teleferiche;
5) Dendrometria ed assestamento forestale;
6) Tecnologia del legno;
7) Alpicoltura;
8) Legislazione forestale e montana.

Le tre prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale su tutto il programma.

Roma, addì 14 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione seconda - Via Carducci n. 5. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia . . . . . .), via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (nel caso che abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni il candidato indichi le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . addì . . . .

(firma) . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato o invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . rilasciato il . . . . ;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7062)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di numero venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 7 gennaio 1965 presso l'Aeroscuola dell'Aeronautica militare, in Grottaglie.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 7 gennaio 1941;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 200, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato, dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero difesa-Marina - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 200;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 200 di data non anteriore al 7 settembre 1964.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso l'Istituto medico-legale di Napoli dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati a Napoli per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo - 2° buono - 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con sucessivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

Membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;

Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:

con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti:

con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti.

con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo n. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termine dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1964
Registro n. 46 *Difesa-Marina, foglio n.* 29

(Modello di domanda su
carta da bollo da L. 200)

Allegato unico al bando di concorso per titoli per l'ammissione di venticinque ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 7 gennaio 1965.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . abitante a (1) . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento, che avrà inizio il 7 gennaio 1965.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

2) . . . .

. . . . . li . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(7186)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modifica della sede di esami e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1963, n. 1550, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1963, registro n. 10, foglio n. 125, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma);

Considerato che, per l'espletamento della prova pratica di analisi chimica di un prodotto alimentare conservato, di cui all'art. 14 del sopracitato decreto ministeriale occorre una particolare attrezzatura tecnica che allo stato attuale solo la Stazione sperimentale di Parma, può disporre; ritenuta, pertanto, la necessità di far svolgere le prove scritte e quella orale del concorso di cui sopra presso la suddetta Stazione sperimentale;

Decreta:

A parziale modifica dell'art. 16 del decreto ministeriale 22 luglio 1963, nelle premesse citato, le prove scritte e quella orale del concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma), avranno luogo in Parma, anzichè in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1964
Registro n. 15, foglio n. 393

DIARIO DELLE PROVE SCRITTE

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma), bandito con il decreto ministeriale 22 luglio 1963, parzialmente modificato con il successivo decreto ministeriale 20 giugno 1964, avranno luogo in Parma presso la locale sede della Stazione sperimentale, viale Tanara n. 33, alle ore 9, dei giorni 14, 15 e 16 ottobre 1964.

(7224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, col quale venne approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 7800/64 del 10 agosto 1964, col quale vennero assegnate le condotte ai concorrenti risultati vincitori;

Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che il dott. Dante Cantarella ha rinunziato alla condotta medica del Consorzio Castelnuovo di Conza-Santomenna;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso che seguono nella graduatoria il dott. Cantarella Dante;

Considerato che il concorrente dott. Ricciardone Antonio, all'uopo interpellato, ha fatto conoscere di essere disposto ad accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ricciardone Antonio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del Consorzio Castelnuovo di Conza-Santomenna.

Il presidente del predetto Consorzio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Salerno, addì 10 settembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(7220)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

Con decreto del medico provinciale di Caserta in data 24 agosto 1964, è stata apportata la seguente modifica al precedente decreto n. 9701 del 1° agosto 1964:

Il dott. Raffaele Di Luise viene dichiarato vincitore della condotta medica frazione San Clemente di Caserta, in luogo del dott. Sibilia Lino, implicitamente rinunciatario per non aver accettato la condotta nel termine prescritto.

(7121)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.